

**Decreto Legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, nella
Legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante
disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose**

**MISURE IN TEMA DI
CRISI D'IMPRESA**

SOMMARIO

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - NOVITÀ (ARTT. 30 ^{TER} -30 ^{SEXIES})	2
ALLEGATO NORMATIVO	4

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - NOVITÀ (ARTT. 30TER-30SEXIES)

In tema di crisi d'impresa, in fase di conversione in legge del D.L. 152/2021 sono state introdotte delle novità per quel che riguarda la **nuova procedura di composizione negoziata**, in vigore dal 15 novembre 2021¹.

Si ricorda, infatti, che questo meccanismo, su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, dovrebbe consentire di agevolare il risanamento dell'impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale, in presenza di uno stato di crisi temporaneo e reversibile.

Al riguardo, il nuovo art.30-sexies interviene sulle **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS² ed Agenzia delle Entrate, ivi compresa la sua articolazione Riscossione)**, circa l'esistenza di debiti di importo rilevante, da indirizzare agli imprenditori, ovvero agli organi di controllo della società, ove esistenti.

Le segnalazioni riguardano:

- per **l'Agenzia delle Entrate**, l'esistenza di un **debito IVA scaduto e non versato, superiore a 5.000 euro**, risultante dalla **comunicazione di liquidazione periodica**³. La disposizione inizia ad operare per i **debiti** risultanti dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica relativa **al primo trimestre 2022 (da tramettere entro il 31 maggio 2022)** e, in linea generale, la segnalazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione periodica medesima (**entro il 30 luglio 2022**);
- per **l'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'esistenza di **crediti affidati** per la riscossione, **autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, di importo superiore a:**
 - **100.000 euro**, per le **imprese individuali**;
 - **200.000 euro**, per le **società di persone**;
 - **500.000 euro**, per le **altre società**.

In tal caso, l'obbligo di **segnalazione decorre** con riferimento ai **carichi affidati** all'agente della riscossione **dal 1° luglio 2022** e, in linea generale, la **comunicazione all'imprenditore** va effettuata **entro 60 giorni** decorrenti **dal verificarsi delle condizioni** o dal superamento degli importi citati (in sostanza, la segnalazione va effettuata entro 150 giorni dalla scadenza del debito).

La segnalazione all'imprenditore deve contenere l'invito a richiedere la composizione negoziata della crisi d'impresa.

Inoltre, il D.L. 152/2021 interviene in tema di **funzionamento della piattaforma telematica per l'accesso alla composizione negoziata**, prevedendo che la medesima:

- sia **collegata alla centrale rischi della Banca d'Italia, ed alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS**, accessibili dall'esperto nominato ai fini della composizione assistita della crisi d'impresa, che ha facoltà di reperire la documentazione e le informazioni utili per la propria attività (*art.30-ter*);
- sia **consultabile dai creditori**, con l'inserimento delle informazioni a loro richieste dall'esperto, previo consenso sia dell'imprenditore in difficoltà che dei creditori medesimi (*art.30-quater*);

¹ Cfr. l'art.2 del D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 147/2021 ed ANCE *"Proroga del Codice della Crisi d'impresa al 2022: Convertito in legge il D.L. 118/2021 - ID n.46678 del 25 ottobre 2021"*.

² Per l'INPS, la segnalazione è entrata in vigore decorrere dal 1° gennaio 2022, e si riferisce ai debiti relativi al mancato versamento da oltre 90 giorni dei contributi previdenziali, di importo superiore a specifiche soglie, distinte in funzione delle dimensioni dell'impresa.

³ Di cui all'art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010:

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (*omissis*)

- **sia corredata da un programma informatico**, in corso di elaborazione⁴, **per l'esecuzione del test di solvibilità dell'imprenditore e per la predisposizione di un piano di rateizzazione**, ove il risanamento dell'impresa sia effettivamente raggiungibile. In particolare, il piano viene elaborato se il debito complessivo non supera i 30.000 euro e se lo stesso è sostenibile dal debitore. La rateizzazione viene, poi, sottoposta ai creditori, che hanno a disposizione 30 giorni per manifestare il proprio dissenso rispetto alla stessa. In mancanza di un loro espresso diniego, il piano di rateazione viene eseguito, secondo le tempistiche in esso definite.

In ogni caso, resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti da lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali (*art.30-quinquies*).

Sul tema, si ricorda che la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa è operativa, e accessibile dal sito internet, gestito da Unioncamere:

<https://composizionenegroziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>

Come noto, la composizione della crisi viene demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L'imprenditore deve richiedere la nomina dell'esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Il superamento della situazione di crisi può essere ottenuto, attraverso l'intervento dell'esperto indipendente, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

⁴ Le modalità attuative e le specifiche tecniche del programma informatico verranno definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021 (entro il prossimo 31 marzo).

ALLEGATO NORMATIVO

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784)

(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)

Vigente al: 31-12-2021

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48/L). (22A00102)

(GU n.10 del 14-1-2022 - Suppl. Ordinario n. 2)

Vigente al: 14-1-2022

OMISSIS

Capo IV

Servizi digitali e *((disposizioni in materia di crisi d'impresa))*

OMISSIS

((Art. 30 ter

Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati

1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.))

((Art. 30 quater

Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori

1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

((Art. 30 quinquies

Istituzione di un programma informatico per la sostenibilit  del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e' reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilit  del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilit  del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intender  approvato e sara' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresi' ferme le responsabilit  per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalita' di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

((Art. 30 *sexies*

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.))